



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE DI AREZZO

VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Procedura negoziata telematica, tramite RdO sul MePA, per l'affidamento del servizio di Vigilanza armata per gli Uffici giudiziari di Arezzo dal 01/03/2022 al 31/03/2025.

RdO n. 2967394 del 28.02.2022 – CIG 909783394A

Acquisizione e valutazione degli atti prodotti dalle ditte nell'ambito del "Soccorso istruttorio", ad integrazione/regolarizzazione della documentazione amministrativa della "Busta A".

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 10:30, nella sede della Procura della Repubblica di Arezzo, in Piazza Falcone e Borsellino n. 1, il R.U.P. – Dott.ssa Laura Pitoni - apre la seconda seduta di gara, dedicata all' Acquisizione e valutazione degli atti prodotti dalle ditte nell'ambito del "Soccorso istruttorio", ad integrazione/regolarizzazione della documentazione amministrativa della "Busta A".

Sono presenti:

- il R.U.P. dott.ssa Laura Pitoni- Direttore,
- l'Assistente Giudiziario Laura Giorgi, in funzione di testimone;
- il Sov. C. della Polizia di Stato Gianfranco Pontevolpe, in funzione di testimone;
- il Cancelliere Esperto - Dott.ssa Giovanna Chiasserini -in funzione di verbalizzante;

Non sono presenti i rappresentanti degli operatori economici che hanno fatto pervenire le offerte tramite Me.Pa.

Il R.U.P. dà atto che, tramite il sistema Me.Pa. – sezione "Comunicazioni" - è pervenuta la documentazione integrativa da parte delle seguenti ditte:

1. Corpo Vigili Giurati s.p.a. ;
2. Il Globo Vigilanza s.r.l.;
3. Securitas Metronotte Toscana s.r.l.;
4. Worsp Security Group;

Si procede, pertanto, all'apertura delle Buste "A" virtuali, contenenti la documentazione amministrativa, secondo l'ordine proposto dal Me.Pa. nel campo "*Esame delle offerte*".

Si procede altresì a salvare, in apposite cartelle, la documentazione presentata, per l'effettuazione del controllo formale.

- 1) La ditta "**SECURITAS METRONOTTE TOSCANA S.R.L.**", ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del "*Soccorso istruttorio*" e, più specificatamente:

- dichiarazione sul possesso **della centrale operativa attiva 24 h al giorno.**

- 2) La ditta "**IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.**" ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del "*Soccorso istruttorio*" e, più specificatamente:

- 1) dichiarazione sulla **centrale operativa attiva 24 h al giorno;**
- 2) **n. 2 dichiarazioni bancarie** sull'affidabilità economica;
- 3) indicazione del **fatturato annuale per contratti analoghi**, di cui all'art. 4 - 2.2 lett. b) ad integrazione del DGUE;

- 3) La ditta "**CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.**" ha prodotto le **spiegazioni** circa la riduzione del 50% operata sulla garanzia provvisoria già ridotta ex l.120/2020, richieste con il "*Soccorso istruttorio*".

Considerato che il Disciplinare di gara, all'art. 10 (pag. 11), prevede, oltre la riduzione all'1% della garanzia provvisoria ex l. 120/2020, anche la possibilità di applicare le riduzioni ex art. 93, comma 7 del D.L.vo n. 50/2016 e considerato che la l. n. 120/2020 non prevede l'incompatibilità con le riduzioni previste dall'art. 93 suddetto, (Caringella, "*Codice dei contratti Pubblici*"), si ritiene di accettare come fondate le spiegazioni prodotte.

- 4) La DITTA "**WORSP SECURITY GROUP S.R.L. U.**" ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del "*Soccorso istruttorio*" e, più specificatamente:

- 1) **domanda di partecipazione;**
- 2) dichiarazione sulla **centrale operativa attiva 24h;**
- 3) Dichiarazione del **fatturato annuale per contratti analoghi**, di cui all'art. 4 – 2.2 lett. b).

Non sono state prodotte le due dichiarazioni bancarie sull'affidabilità economica e pertanto si concede termine fino a martedì 15 marzo 2022 entro e non oltre le ore 18, per l'ulteriore integrazione del soccorso istruttorio.

Il R.U.P. procede a sospendere la seduta pubblica alle ore 13,20 del 10 marzo 2022.

La seduta viene riaperta alle ore 15:00 e si dà atto che sono stato prodotti ed acquisiti, a mezzo Me.Pa., i documenti richiesti alla ditta WORSP SECURITY GROUP S.R.L. U." : n. 2 dichiarazioni bancarie di affidabilità economica.

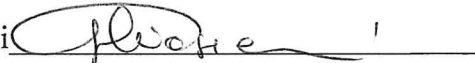
Il presente verbale viene chiuso alle ore 15:10

Letto, approvato e sottoscritto.

Il R.U.P. – Dott.ssa Laura Pitoni 

Il testimone - Assistente Giudiziario - Laura Giorgi 

Il testimone - Sov. C. della Polizia di Stato- Gianfranco Pontevolpe 

Il verbalizzante – Cancelliere Dott.ssa Giovanna Chiasserini 

tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; e) di certificazione OHSA 18001; f) di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; g) UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; h) della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Laddove vi siano i presupposti per cumulare una pluralità di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per poter fruire delle previste riduzioni, l'operatore economico deve dichiarare e comprovare il possesso del requisito, producendo la certificazione o le certificazioni in forza delle quali intende ridurre l'importo della garanzia.

6 Nel caso in cui il concorrente produca una garanzia di importo ridotto senza tuttavia produrre la certificazione a supporto della riduzione, la stazione appaltante non può escluderlo ma deve attivare la procedura di soccorso istruttorio, non potendosi comminare alcuna sanzione espulsiva nel caso di semplice incompletezza nella documentazione comprovante il possesso di certificazioni utili a ridurre l'importo della garanzia (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, III, n. 1222/2020, da ultimo confermata con Cons. St., IV, n. 1483/2021). Ciò in quanto la produzione della richiesta certificazione integra una mera 'documentazione' del possesso di un requisito, senza incidere sul relativo possesso da parte del concorrente che ne sia provvisto e senza essere di per sé idonea ad alterare in senso anticoncorrenziale il contenuto delle offerte. Ciò, ovviamente, purché il possesso della certificazione sia anteriore rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ex multis, Cons. St., V, n. 5425/2018).

Come già anticipato, un'ulteriore ipotesi di dimezzamento dell'importo della garanzia provvisoria è stato previsto dal legislatore del d.l. n. 76/2020, in via temporanea, con riferimento alle procedure sottostegolate avviate tra l'entrata in vigore del decreto medesimo e fino al 31 dicembre 2021, nelle quali le stazioni appaltanti (i) da un lato, non sono obbligate a richiedere la garanzia provvisoria, e (ii) dall'altro lato, laddove ritengano comunque di chiederla in virtù della sussistenza di gravi ragioni che ne giustificano la richiesta in considerazione della tipologia e della specificità della sin-

porto dimezzato rispetto a quello che deriverebbe in via ordinaria dall'applicazione delle regole previste 'a regime' dall'art. 93, comma 7, del Codice.

6 Sul punto, non è chiaro come questa disposizione transitoria si debba coordinare con le altre ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, ovvero se le fattispecie siano cumulabili in presenza dei presupposti di legge o meno (CARRARO).

In altri termini, non è chiaro se - nella fattispecie in parola - debbano continuare a considerarsi applicabili anche le ulteriori riduzioni di importo previste dall'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, che, in ipotesi, sarebbero suscettibili di abbattere la garanzia provvisoria fino allo 0,0045% dell'importo a base di gara, qualora l'operatore economico sia in possesso di tutte le certificazioni tali da consentirgli il cumulo delle diverse riduzioni previste. Ragioni di ordine sistematico fanno propendere per la soluzione affermativa, posto che l'applicabilità del comma 7 dell'art. 93 - oltre a non essere esclusa da nessuna disposizione del d.l. n. 76/2020 - non appare incompatibile con l'impianto del decreto (FOTI, MARRAS).

5 Forme e modalità di costituzione della garanzia

Il legislatore, confermando la scelta già espressa nell'abrogato d.lgs. n. 163/2006, dispone che la garanzia possa essere costituita in due diverse forme.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 93, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

Laddove l'operatore economico scelga di costituire la garanzia in forma di cauzione (e.g. garanzia reale), fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: i) in contanti; ii) con bonifico; iii) in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Qualora invece il concorrente opti per prestare la garanzia sotto forma di fidejussione (e.g. garanzia personale), la fidejussione medesima (i) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti

oppure ii) degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 10, in commento, inserito in sede di correttivo con il d.lgs. n. 56/2017, le garanzie fidejussorie utilizzate quali garanzie provvisorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice. La richiamata disposizione normativa prevede che le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative debbano conformarsi agli «*scemi tipo*» approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) e previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attraverso le predette tipologie di fidejussione, il soggetto fideiutente (e.g. la banca, la compagnia assicurativa o l'intermediario finanziario autorizzato) assume l'impegno di pagare un determinato importo alla stazione appaltante beneficiaria onde garantirne nel caso di inadempimento della prestazione ad essa dovuta dal concorrente.

6 Il contratto interviene tra il garante e la stazione appaltante e si perfeziona con la comunicazione a quest'ultima. Di conseguenza, la polizza fidejussoria non deve essere sottoscritta dal soggetto garante poiché è il fideiussore che si impegna personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento delle obbligazioni del partecipante alla gara e perciò il contratto fidejussorio interviene unilateralmente tra il garante e la stazione appaltante beneficiaria (CARRARO).

6 Contenuto e validità della garanzia

In merito ai contenuti della garanzia, l'art. 93, comma 4, dispone innanzitutto che essa debba contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

6 Nel diritto civile generale, l'obbligazione fidejussoria è «naturalmente solidale». Tuttavia, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, c.c. le parti possono escludere la solidarietà tra debitore principale e fideiussore, pattuendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Tale possibilità è

invece esclusa con riferimento alla garanzia provvisoria che deve essere prestata per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, atteso che, come sopra enunciato, tale garanzia deve espressamente contenere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. In forza di tale previsione il creditore potrà pertanto aggredire direttamente il patrimonio del fideiussore (CARRARO).

Sempre ai sensi dell'art. 93, comma 4, la garanzia deve contenere la «rinuncia all'eccezione prevista dall'art. 1957, comma 2, del c.c.», secondo cui il fideiussore rimarrebbe obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore. I successivi commi 2 e 3 dell'art. 1957 c.c. dispongono che tale previsione si applichi anche nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fidejussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, purché l'istanza contro il debitore sia proposta entro due mesi.

6 Il legislatore, pertanto, nel prevedere, con riferimento alla garanzia provvisoria che deve essere prestata per la partecipazione alle gare pubbliche, la rinuncia all'eccezione di cui al richiamato comma 2 dell'art. 1957 c.c., ha quindi reso sempre applicabile - con evidente vantaggio per le stazioni appaltanti - la regola per cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore (CARRARO).

L'art. 93, comma 4, prevede poi che la garanzia debba prevedere la sua operatività entro 15 giorni «a semplice richiesta scritta della stazione appaltante».

6 Il fideiussente è quindi obbligato a versare la somma garantita a semplice richiesta dell'amministrazione, senza poter opporre alcuna eccezione relativa al rapporto tra il creditore e l'obbligato o al proprio rapporto con il soggetto garantito (CARRARO).

In merito alla durata della garanzia provvisoria, il comma 5 dell'art. 93 dispone che la stessa debba avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. È tuttavia prevista la possibilità che il bando o l'invito richiedano «una garanzia con un termine di validità, maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento». Sempre il bando o l'invito possono richiedere che «l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per tutta la durata indicata nel bando, nel caso in cui al mo-

Decreto del Consiglio Regionale
di Carinella